

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del Contribuente. Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 67, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e relative norme di applicazione.

Il Regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 l. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1 comma 10 l. 16 giugno 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 1\2 l. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Bagnaria, ai sensi del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3

Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Bagnaria, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art.4

Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5

Deliberazione dell'aliquota

Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all' I.R.P.E.F., nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.

L'aliquota è fissata per l'anno 2020 nella misura di 0,7 punti percentuali

Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Giunta Comunale adottata ai sensi degli artt. 42 e 47 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.). In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso si intende prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

“... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”;

Art. 6

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

I criteri per la determinazione di riduzioni, esenzioni ed agevolazioni inerenti alle entrate comunali, sono stabiliti dal Consiglio Comunale. Le agevolazioni introdotte dalla normativa nazionale sono comunque applicabili secondo le disposizioni dettate dalla stessa. Le diverse agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti che possiedono i requisiti per beneficiarne, salvo diversa disposizione della normativa nazionale. *Per l'anno 2020 sono stabilite le seguenti esenzioni, avendo i requisiti sotto indicati: sono esenti dal pagamento dell'addizionale comunale i contribuenti persone fisiche con redditi imponibili inferiori ad euro 10.000,00 (diecimila)*

Art. 7

Responsabile dell'entrata

Il Responsabile dell'entrata riferita all'addizionale comunale IRPEF è il Responsabile del Servizio finanziario.

Art. 8

Versamenti e pagamenti

Il versamento dell'addizionale comunale complessivamente dovuta per l'anno di riferimento è effettuato sullabase delle disposizioni legislative in vigore.

Il versamento viene effettuato con Modello F24 dell'Agenzia delle Entrate che provvede a riversare gli importi al Comune su apposito conto corrente bancario.

Art. 8

Sanzioni e interessi.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo (saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs 471- 472 e 473/1977 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre gli interessi di legge.

Art. 9

Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

Gli uffici comunali competenti forniscono tutte le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, nonché i diversi adempimenti posti a carico del cittadino.

Art. 10

Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi dell'articolo 52 D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 dal 1^a gennaio 2020.